

Corte di Cassazione
Ordinanza n. 24098 del 26/11/2010

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando - Presidente

Dott. MERONE Antonio - Consigliere

Dott. GIACALONE Giovanni - Consigliere

Dott. IACOBELLIS Marcello - rel. Consigliere

Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Comune di L'Aquila, in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to
in Roma, alla via Trionfale n. 5637, presso lo studio dell'avv. D'AMARIO
Ferdinando, dal quale e' rapp.to e difeso, giusta procura in atti;

- ricorrente -

contro

Da. Ma. Gr. ;

- intimata -

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale
dell'Abruzzo n. 98/2008 depositata l'11/2/2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno
13/10/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso aderendo alla relazione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da Da. Ma. Gr. contro il Comune di L'Aquila e' stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell'appello proposto dal Comune contro la sentenza della CTP di L'Aquila n. 12/1/2006 che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso l'avviso di accertamento ICI 1998-2001, relativamente a terreno avente destinazione in PRG a verde pubblico. La CTR escludeva la vocazione edificazione dell'area sul rilievo che "per limitazioni urbanistiche normative non puo' essere oggetto di trasformazione edilizia".

Il ricorso proposto dal Comune si articola in unico motivo. Nessuna attivita' difensiva ha svolto la contribuente. Il relatore ha depositato relazione ex articolo 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l'udienza del 13/10/2010 per l'adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Assume il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articoli 1, 2 e 5, in relazione al Decreto Legge n. 223 del 2006, articolo 36, comma 2, al Decreto Legge n. 203 del 2005, articolo 11 quaterdecies, comma 16, al Decreto Legge n. 223 del 2006, alla Legge n. 359 del 1992, articolo 5 bis, del Decreto Legge 30 settembre 2005, articolo 11 quaterdecies. Nonche' la insufficiente motivazione. Il giudice di merito avrebbe erroneamente ritenuto illegittimo l'atto accertativo dichiarando la non imponibilita' dell'area, e non avrebbe sufficientemente indicato gli elementi "da cui ha tratto il proprio convincimento".

Va affermata la inammissibilita' dei quesiti di diritto sia in quanto privi della riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, della sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice, e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Sez. 3, Ordinanza n. 19769 del 17/07/2008), sia perche' formulati in modo non pertinente rispetto alla fattispecie concreta sottoposta alla cognizione del giudice (Sez. U., Sentenza n. 27347 del 18/11/2008): nel caso in esame si verte infatti sulla imponibilita' ad ICI di aree ricadenti in zona bianca, ed aventi previsione edificatoria: "a verde pubblico e verde pubblico attrezzato".

Peraltro la censura e' infondata avendo questa sezione (Sez. 5, Sentenza n. 25672 del 24/10/2008), proprio con riferimento ad altro ricorso presentato dal Comune di L'Aquila, affermato che in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), un'area compresa in una zona destinata dal PRG a verde pubblico attrezzato, e' sottoposta ad un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte quelle trasformazioni del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione. Ne deriva che un'area con tali caratteristiche non puo' essere

qualificata come fabbricabile, ai sensi del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo 1, comma 2, e, quindi, il possesso della stessa non puo' essere considerato presupposto dell'imposta comunale in discussione.

Infondate sono le censure di insufficiente motivazione, non riscontrandosi nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento.

Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso. Nulla per le spese in assenza di attivita' difensiva.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.